

OGGETTO : SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' di somministrazione  
alimenti e bevande da parte di circoli privati - D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235

Al Comune di VADO LIGURE  
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa  
17047 VADO LIGURE SV

\_\_l\_\_ sottoscritt\_\_ \_\_\_\_\_  
nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
Via/P.zza \_\_\_\_\_  
nazionalità \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_ nella sua qualità di :  
Presidente pro tempore dell'Associazione/Circolo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
Via/P.zza \_\_\_\_\_  
partita I.V.A. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del D.P.R. 04/04/2001, n. 235 e dell'articolo 19 della Legge  
n. 241/90 e s.m., reso edotto delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000,

presenta **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soci di circolo  
privato da esercitarsi nei locali siti in Vado Ligure, \_\_\_\_\_

Ai fini dell'inoltro della presente segnalazione, il sottoscritto

#### D I C H I A R A

- 1) che intende effettuare la seguente attività: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*(somministrazione bevande e cibi freddi o riscaldati/somministrazione alimenti e bevande con manipolazione e cucina/  
somministrazione alimenti con manipolazione e cucina)*
- 2) che l'attività sarà esercitata nei locali siti in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con superficie complessiva  
di mq. \_\_\_\_\_ di cui mq. \_\_\_\_\_ dedicati alla somministrazione
- 3) che i locali sede dell'attività ove viene esercitata attività di somministrazione sono  
conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria ed ai criteri di  
sicurezza stabiliti con Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992, n. 564

- 4) che l'associazione/circolo privato indicato in premessa è affiliato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Ente nazionale avente finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni
- 5) che l'associazione/circolo privato ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste all'articolo 148 (ex art. 111) del Testo Unico per le Imposte sul Reddito (vedi nota 1)
- 6) che l'attività di somministrazione viene esercitata negli stesso locali o in locali comunicanti a quelli destinati alle attività del circolo e sarà rivolta esclusivamente ai soci del circolo
- 7) che l'attività di somministrazione viene esercitata direttamente dai soci del circolo
- 8) che i locali adibiti a somministrazione si trovano all'interno della sede del circolo e non hanno accesso diretto dalla strada pubblica
- 9) che all'esterno del circolo non sono apposte insegne, targhe, o altre indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno
- 10) di essere a conoscenza che prima dell'inizio dell'attività l'esercizio dovrà essere in regola con le normativa igienico sanitarie dettate dal regolamento CE n. 852/2004 con notifica alla competente A.S.L. n. 2 Savonese
- 11) di essere a conoscenza che la presente segnalazione certificata di inizio attività abilita altresì all'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 a condizione che venga esposta, nelle adiacenze dei giochi stessi la prevista tabella dei giochi proibiti
- 12) di essere in possesso dei requisiti morali indicati all'articolo 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 (vedi nota 2)
- 13) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 e successive modifiche (legge antimafia)

ALLEGATA alla presente segnalazione:

- copia semplice non autenticata dell'atto costitutivo o dello statuto del Circolo
- copia dell'attestato di affiliazione del Circolo ad Enti a carattere nazionale riconosciuta dal Ministero degli Interni per l'anno in corso
- copia del verbale di nomina del presidente del Circolo

\_\_\_\_\_,li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## NOTA 1

### Art. 148 - Enti di tipo associativo. (ex art. 111)

1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudinalita' o di occasionalita'.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita':
  - a) gestione di spacci aziendali e di mense;
  - b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  - c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  - d) pubblicita' commerciale;
  - e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
  - a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  - b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  - c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  - d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.

9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

## NOTA 2

### Articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. n. 773/1931

#### Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

#### Art. 12

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

#### Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.